



Comune di SALISANO

Provincia di Rieti

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 91 del 14.09.2020

OGGETTO : servizio di raccolta – avvio e gestione smaltimento e recupero dei rifiuti solidi differenziati mediante ritiro porta a porta
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 dell'art. 183 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € con imputazione
sulla missione del Bilancio
Impegno

Salisano, li 14 SET 2020....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa FRASCHETTI Eleonora)

.....

EMESSI MANDATI : n.del
n. del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- visto il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 157 del 06.10.1999;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 31.07.2001 prot. n. 2656 con il quale è stato nominato il geom. RONCARA' Luciano responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 7 della L. 109/94 e s.m.i.;
- visto il decreto di nomina emesso dal Sindaco in data 27.05.2019 con prot. com. n. 1494 con il quale sono stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi come definiti nel predetto Regolamento e organizzazione;
- premesso che con atto del Notaio Avv. Paolo GIANFELICE di Rieti - Repertorio n. 8741 - Raccolta n. 4814 in data 23 marzo 2011, la Provincia di Rieti costituiva la Società S.A.PRO.DI.R. S.r.l. per la gestione del servizio di igiene urbana e in specie per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, a sostegno delle competenze gestionali attribuite ai Comuni;
- che il Comune di Salisano insieme ad altri Comuni della Provincia di Rieti, in particolare in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 17 del 09-06-2011, ha aderito alla S.A.PRO.DI.R. S.r.l. per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti a mezzo di società a capitale misto pubblico e privato, con socio privato operativo non stabile selezionato a mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica, approvando contestualmente lo statuto della società;
- che pertanto nell'ottobre 2013 la Provincia di Rieti provvedeva a pubblicare apposito Bando relativo alla gara ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio privato operativo non stabile nella S.A.PRO.DI.R. S.r.l. e l'attribuzione di specifici compiti operativi, in relazione all'affidamento in concessione alla S.A.PRO.DI.R. S.r.l. della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale rappresentato dai Comuni aderenti alla predetta S.A.PRO.DI.R. S.r.l.;
- che, a seguito di pubblicazione di bando di gara, con determinazione dirigenziale n. 500 del 24/11/2014 la Provincia di RIETI, quale Ente capofila, provvedeva a disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in favore del concorrente costituito dalle seguenti imprese riunite in raggruppamento: R.T.I. RIECO S.p.A.;
- che le operazioni di ingresso del socio privato nella S.A.PRO.DI.R. S.r.l. ed il trasferimento del 49,00% delle quote oggetto della gara hanno avuto esito positivo, rimanendo il restante 51% del capitale in possesso della Provincia di Rieti e di n. 42 Comuni, come risulta dall'atto di cessioni di quota sociale (Repertorio n. 12783, Raccolta n. 7614), agli atti;
- che il Bando di gara pubblicato dalla Provincia di Rieti ha disciplinato lo svolgimento di una "Procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. da svolgersi tramite procedura aperta e aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i." (art. 2), avente "ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio" (art. 3.2.), precisando altresì nell'art. 4: "4.1. La presente procedura è finalizzata alla selezione del socio privato partner industriale non stabile della S.A.PRO.DI.R. S.r.l., mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, indetta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., la quale ha ad oggetto, al tempo stesso, l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla

gestione del servizio; // **4.2.** La partecipazione del socio privato nella società mista S.A.PRO.DI.R. S.r.l., oggetto di PPPI nella misura del 49 %, dà luogo ai diritti ed ai doveri connessi e correlati alla detenzione di una partecipazione societaria secondo quanto previsto e disciplinato dal Codice Civile e dallo statuto societario; // **4.3.** Si specifica che l'oggetto della gara comprende l'obbligo assunto dai soci privati di esecuzione delle prestazioni accessorie, ai sensi dell'art. 2345 c.c. le quali saranno quelle dettagliatamente illustrati nei documenti di gara a corredo della stessa e come risultanti dall'esito della procedura di gara. // **4.4.** Il socio privato partner industriale dovrà presentare una proposta di piano industriale per la S.A.PRO.DI.R. S.r.l., apportando il proprio know how tecnico, gestionale ed organizzativo e nel settore manageriale per il migliore conseguimento degli obiettivi di crescita e sviluppo della società e quindi sarà tenuto ad elaborare e proporre, in sede di presentazione dell'offerta, un progetto industriale della S.A.PRO.DI.R. S.r.l., finalizzato al miglioramento dell'efficienza e dell'economicità aziendale anche attraverso proposte di integrazione organizzativa/gestionale, inerenti le attività specifiche di trattamento finalizzato al recupero e/o alla valorizzazione dei rifiuti, ivi compreso lo smaltimento degli stessi. La proposta di piano industriale, deve riferirsi a: // **1.** organizzazione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata con sistema domiciliare, compreso trasporto e conferimento presso idonei impianti, nonché altri servizi complementari stabiliti nei n. 43 Comuni aderenti a S.A.PRO.DI.R. di cui al precedente punto 3.4, in conformità degli elaborati elencati al successivo punto 18) e di quanto descritto nel presente Bando di gara; // **2.** realizzazione e gestione dell'impiantistica a sostegno della raccolta differenziata di cui al precedente punto, in conformità con gli elaborati elencati al successivo punto 18) e di quanto descritto nel presente Bando di gara”;

- che l'art. 3.9 del Bando specifica che “per Compiti operativi, si intende l'insieme delle attività operative in capo alla S.A.PRO.DI.R. s.r.l. ed al socio privato, ivi comprese le Prestazioni accessorie da assolvere ai sensi dell'art. 2345 del C.C. connesse alla gestione del servizio, il tutto come disciplinato nella documentazione prevista al successivo punto 18”;

- che dunque il Bando imponeva ai concorrenti di presentare, quale offerta tecnica, un Piano Industriale i cui contenuti sono più specificamente dettagliati nell'art. 14.2.2. del Bando;

- che il Bando, nel relativo art. 12.2. richiedeva ai concorrenti i necessari requisiti di idoneità professionale e di qualificazione, nel relativo art. 12.3., richiedeva ai concorrenti stringenti requisiti di capacità economico finanziaria e patrimoniale anche connessi agli specifici servizi oggetto dell'affidamento in concessione e che l'art. 12.4 del Bando richiedeva altresì stringenti requisiti di capacità tecnica ed organizzativa;

- che i compiti operativi oggetto delle prestazioni accessorie risultano tra l'altro dall'art. 10.3. del Bando e sono dettagliati nel documento C1 recante “Elenco delle attività oggetto di prestazioni accessorie e specifiche tecniche”, facente parte integrante del Bando ai sensi del relativo art. 18;

- che il punto 3.11 del Bando specifica altresì che il socio privato dovrà “concorrere alla co-gestione attraverso la nomina dei propri rappresentanti nell'organo amministrativo e nell'organo di controllo e nell'eseguire le prestazioni accessorie, ai sensi dell'art. 2345 c.c., di cui agli specifici compiti operativi”. Al socio privato lo statuto della S.A.PRO.DI.R. S.r.l. (art. 14) riserva altresì la nomina del consigliere di amministrazione al quale conferire le deleghe per l'operatività tecnica e commerciale della società;

- che il ruolo del socio privato, descritto negli atti di gara, si iscrive nell'affidamento alla S.A.PRO.DI.R. s.r.l. della «gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito del bacino territoriale», per la durata di 20 anni (punti 3.7. e 5 del Bando). Pertanto il punto 9.1. del Bando puntualizza che “La partecipazione del socio privato al 49% in capo alla impresa aggiudicataria è a termine. La durata del suo rapporto di partenariato pubblico privato (PPPI) non può eccedere la durata dell'affidamento del servizio in concessione stabilita nel presente bando di gara”. Di conseguenza, il punto 9.3. del Bando disciplina le modalità della liquidazione del socio privato alla scadenza dell'affidamento ed il punto 9.4. esclude il rinnovo o la proroga del rapporto di partnership industriale con il socio privato non stabile;

- che tutte condizioni previste nel bando e in generale negli atti di gara sono state formalmente accettate dai concorrenti;

- che in considerazione di quanto sopra, la S.A.PRO.DI.R. S.r.l. è una società a capitale misto pubblico e privato, partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI), nella quale l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si pone in connessione con la gara svolta per la selezione del socio privato operativo. Infatti, la gara era finalizzata all'individuazione di un socio privato nella S.A.PRODI.R. S.r.l. cui affidare, in ragione del suo comprovato *know how*, la gestione manageriale della società, sulla base del piano industriale e di strategie industriali confluiti nel progetto offerta ed a cui affidare altresì compiti di materiale espletamento del servizio pubblico. La connessione tra la selezione del socio privato e la concessione del servizio pubblico comporta che la stessa posizione del socio privato è *ad tempus* e cioè circoscritta alla durata dell'affidamento, in favore della società, del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- che in considerazione di quanto sopra il PPPI rappresentato dalla S.A.PRO.DI.R. è coerente con quanto prevede la Comunicazione interpretativa della Commissione europea sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI) n. C(2007)6661 del 5 febbraio 2008 ove si afferma che *"Per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto"*. La posizione della Commissione europea è stata fatta propria, oltre che dalla Corte di giustizia europea e dalla giurisprudenza amministrativa, altresì dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere AS862 del 22 luglio 2011;

- che peraltro, come richiede la giurisprudenza amministrativa: i) l'oggetto del partenariato pubblico e privato nel caso di specie è predeterminato e non genericamente descritto perché limitato alla gestione integrata dei rifiuti, comprensiva della realizzazione e gestione degli impianti (così, oltre al Bando di gara, l'art. 2 dello statuto della S.A.PRO.DI.R. allegato al Bando stesso); ii) la gara per la selezione del socio privato che ha portato alla costituzione del PPPI ha avuto ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio e le capacità tecniche di tale socio e le caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire; iii) è chiarita in maniera inequivocabile la durata della partnership pubblico privata come sopra costituita, perché essa è limitata alla durata della concessione del servizio di igiene urbana in favore della S.A.PRODI.R. S.r.l., decorsa la quale il socio privato dovrà venire liquidato come stabilito dall'art. 9 del Bando di gara; iv) l'attività della S.A.PRO.DI.R. Srl è svolta a seguito di affidamento da parte degli Enti locali soci e per lo svolgimento di servizi nel territorio degli Enti locali medesimi;

- che dunque la S.A.PRO.DI.R. è oggi effettivamente conformata quale società a capitale misto pubblico e privato con socio privato operativo non stabile che detiene il 49% del capitale sociale, in coerenza con quanto previsto dal Comune con la delibera del Consiglio che a suo tempo stabilì l'ingresso nella Società e l'affidamento ad essa del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed altresì in coerenza con i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e interno per la forma di affidamento prescelta, come si illustra altresì nella relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221;

- che, pertanto, la S.A.PRO.DI.R. S.r.l. risulta conforme anche alle disposizioni dell'art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che, nell'ambito del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, disciplina in particolare le società a partecipazione mista pubblico-privata, benché il Testo Unico sia successivo alla costituzione della S.A.PRO.DI.R.;

- che la predetta relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012 evidenzia inoltre le condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio garantito dalla gestione a mezzo della S.A.PRODI.R. S.r.l. e comprende un piano economico-finanziario che espone la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti;

REP. N. [REDACTED]

COMUNE DI SALISANO - Provincia di Rieti

CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E ATTIVITÀ CONNESSE E
CORRELATE ALLA GESTIONE NEL COMUNE DI SALISANO

Repubblica Italiana

[REDACTED]
L'anno duemilaventi il giorno [REDACTED] del mese di [REDACTED]
presso la Residenza Comunale di Salisano e nell'Ufficio di
segreteria;

Avanti a me Dott. Mauro Di Rocco, Segretario Comunale della
segreteria generale convenzionata tra i Comuni di Monterotondo
(RM) e Salisano (RI), autorizzato ex lege a rogare in forma
pubblica amministrativa gli atti nell'interesse del Comune,
ai sensi dell'art. 97 del Dlgs. N. 267/00 in modalità
elettronica ai sensi dell'art. 11 comma 13 del Dlgs n.
163/2006 (così come modificato dall'art. 6 com. 3 legge
221/2012) sono personalmente presenti:

- Geom. Luciano Roncarà, nato a Bologna il 19 novembre 1966,
domiciliato per la qualifica come appresso indicato, il quale
interviene nel presente atto non in nome proprio, ma in nome
e per conto del Comune di Salisano (prov. di Rieti), con sede
legale in Salisano (RI), Piazza Vittorio Emanuele III, n. 7 -
Codice Fiscale 00142660570, che rappresenta nella qualità di
Responsabile del Servizio "Assetto del Territorio", ai sensi

degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e dello Statuto Comunale, che nel prosieguo del presente atto verrà anche denominato "Comune" o "Amministrazione Comunale";

E

- il Sig. BERARDOCCO ALBERTO nato a Pescara il 16 giugno 1965, domiciliato per la carica come appresso indicato, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio, ma in nome e per conto del società Servizi Ambientali Provincia di Rieti Srl, con sede in Rieti, via Salaria n.3, iscritta alla Camera di Commercio di Rieti con codice fiscale 01075000578 - REA n. RI-66380, qui rappresentata a tutti gli effetti di legge, in qualità di Amministratore Delegato e rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, in forza del mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione come da verbale n. 2 del 19 aprile 2018 che qui viene allegato, nel prosieguo nominata anche "S.A.PRO.DI.R.", "Gestore" o anche "Concessionario".

Preliminarmente le parti dichiarano quanto segue, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la loro responsabilità personale e consapevoli delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R.

Il costituito rappresentante del Comune dichiara che non ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di divieto di

sottoscrizione dei contratti ed altri atti negoziali, di cui
all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Il costituito rappresentante dell'Impresa dichiara

- di non aver mai ricevuto condanne tali da importare
l'applicabilità dell'art. 32 quater del Codice Penale;

- di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che la
Società non è sottoposta all'interruzione dell'attività, anche
temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e
integrazioni;

-di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs.
n.165/2001.

Premesso che

con atto del Notaio Avv. Paolo Gianfelice di Rieti Repertorio
n. 8741 Raccolta n. 4814 in data 23 marzo 2011, la Provincia
di Rieti costituiva la Società Ambientale Provincia di Rieti
s.r.l. (S.A.PRO.DI.R.) per la gestione del servizio di igiene
urbana e in specie per la gestione dell'intero ciclo dei
rifiuti, a sostegno delle competenze gestionali attribuite ai

Comuni;

- il Comune di Salisano, insieme ad altri Comuni della Provincia di Rieti, in particolare in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 17 del 9 giugno 2011, ha aderito alla S.A.PRO.DI.R. Srl per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti a mezzo di società a capitale misto pubblico e privato, con socio privato operativo non stabile selezionato a mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica;

- nell'ottobre 2013 la Provincia di Rieti provvedeva a pubblicare apposito Bando relativo alla gara ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio privato operativo non stabile nella S.A.PRO.DI.R. Srl e l'attribuzione di specifici compiti operativi, in relazione all'affidamento in concessione alla S.A.PRO.DI.R. Srl della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale rappresentato dai Comuni aderenti alla predetta S.A.PRO.DI.R. Srl;

- con determinazione dirigenziale della Provincia di RIETI, quale Ente preposto, n. 500 del 24.11.2014 si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara a favore del concorrente, costituito dalle seguenti imprese riunite in raggruppamento: RIECO SPA (mandataria), SAGER srl, CICLAT AMBIENTE Soc. Coop;

- si sono concluse le operazioni di ingresso del socio privato nella S.A.PRO.DI.R. S.r.L. ed il trasferimento del 49,00% delle quote oggetto della gara, rimanendo il restante 51% del capitale in possesso della Provincia di Rieti e di n. 42 Comuni;

- dunque la SA.PRO.DI.R. è effettivamente oggi conformata quale società a capitale misto pubblico e privato con socio privato operativo non stabile che detiene il 49% del capitale sociale, in coerenza con quanto previsto da questa Amministrazione comunale con la delibera del Consiglio che a suo tempo stabilì l'ingresso nella Società e l'affidamento ad essa del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- il Comune detiene oggi una partecipazione societaria nella S.A.PROD.DI.R. Srl per una quota di capitale pari allo 0,71% del capitale sociale pari ad un importo nominale di € 285,50;

- con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 14 luglio 2020 si è dato atto, anche mediante la relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 conv. in L. 17.12.2012, n. 179 della convenienza della soluzione organizzativa e della conformità della S.A.PRO.DI.R. Srl alle forme di gestione dei servizi pubblici previste dall'ordinamento;

- l'art. 198 del decreto legislativo 03.04.2006 n.152 stabilisce che, sino all'inizio delle attività del soggetto

individuato come affidatario del servizio pubblico

dall'Autorità d'Ambito, gli Enti locali continuano la gestione

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo

smaltimento in regime di privativa e che anche la

giurisprudenza amministrativa ha precisato che nelle more

dell'attivazione e dell'operatività degli Enti di governo

degli Ambiti Territoriali Ottimali i Comuni sono tenuti a

garantire la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- con determinazione del Responsabile del Servizio

"Assetto del Territorio" n. 91 del 14 settembre 2020 è stato

approvato lo schema del presente contratto;

- è stata accertata la regolarità contributiva del gestore

mediante acquisizione del DURC prot. n. INPS 22282668d, valido

fino al 02/12/2020;

- ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) la il Comune ha

richiesto tramite il portale BDNA alla Prefettura di Rieti

l'informazione antimafia [REDACTED] e

che la stessa è non è ancora pervenuta;

Sulla base delle riportate premesse, i componenti, della cui

identità personale, qualifica, capacità e poteri io Segretario

Generale sono certo, nelle dichiarate loro qualità

sopraindicate, mi chiedono di ricevere il presente contratto.

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto nonché i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente contratto di servizio in concessione della gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e fatte salve eventuali ulteriori definizioni e/o specificazioni contenute nello stesso contratto, valgono le definizioni di legge e/o di normative e/o di regolamenti al tempo vigenti, le quali sono al momento quelle di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che di seguito si riportano integralmente in quanto e laddove applicabili.

Si intende per:

a) **"rifiuto"**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **"rifiuto pericoloso"**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del decreto D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

c) **"oli usati"**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) **"rifiuto organico"** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) **"autocompostaggio"**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) **"produttore di rifiuti"**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

g) **"produttore del prodotto"**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) **"detentore"**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) **"commerciante"**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

j) **"intermediario"** qualsiasi impresa che dispone il

recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilità dei rifiuti;

k) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza,
un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo
dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente
e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;

l) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti
di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di
commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di
gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo,
raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta
di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi
atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche
ove frammisti ad altri materiali di origine antropica
effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso
il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

m) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita
preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi

compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "ff", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

n) **"raccolta differenziata"**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

o) **"preparazione per il riutilizzo"**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

p) **"riutilizzo"**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

q) **"trattamento"**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

r) **"recupero"**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.lgs.vo 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

s) **"riciclaggio"**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

t) **"rigenerazione degli oli usati"** qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

u) **"smaltimento"**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

v) **"stoccaggio"**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta D.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

w) **"deposito temporaneo"**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di

detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari; di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per

categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

x) **"combustibile solido secondario (CSS)":** il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

y) **"rifiuto biostabilizzato":** rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

z) **"compost di qualità":** prodotto, ottenuto dal

compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

aa) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

bb) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.lgs.vo 152/2006;

cc) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.lgs.vo 152/2006;

dd) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.lgs.vo 152/2006;

ee) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

ff) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee

conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

gg) **"migliori tecniche disponibili"**: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. 1-ter) del D.lgs.vo 152/2006;

hh) **"spazzamento delle strade"**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

ii) **"circuito organizzato di raccolta"**: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.lgs.vo 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei

rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

ll) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs.vo 152/2006.

mm) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Art. 3 - Oggetto ed obiettivi della gestione

II presente contratto è finalizzato alla regolazione dei rapporti tra il Comune ed il soggetto Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e cioè la SA.PRO.DI.R. Srl

In conformità con quanto disposto dall'art. 203 del decreto legislativo n. 152/2006, il presente contratto prevede:

- il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

- la durata dell'affidamento fissata in anni 20;
- i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;
- i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte;
- gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del Gestore e le relative sanzioni;
- le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;
- il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla realizzazione degli impianti;
- l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- l'obbligo di applicazione al personale, da parte del Gestore del servizio integrato dei rifiuti, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene

ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, fatte salve diverse
disposizioni, ai sensi della normativa vigente.

**Art. 4 - Osservanza dei principi sull'erogazione dei servizi
pubblici**

Il Gestore, in relazione alle finalità di pubblico interesse
insite nei servizi assunti deve garantire, nell'espletamento
delle attività, il rispetto dei principi di eguaglianza dei
diritti di tutti gli utenti, di imparzialità nell'erogazione
del servizio e di continuità e regolarità delle prestazioni.

Esso deve pertanto provvedere all'adeguamento costante delle
strutture operative, dei mezzi tecnici, delle tecnologie
impiegate e dell'organizzazione aziendale per migliorare
l'efficienza del servizio.

Il Gestore si impegna inoltre a:

- rispettare tutte le prescrizioni di legge e normative al
tempo vigenti e a sviluppare programmi e procedure che
dovranno garantire la costante evoluzione delle attività
svolte per adeguarsi alle nuove prescrizioni di legge e/o
pianificatorie;

- rispettare e salvaguardare l'ambiente nell'esercizio dei
servizi offerti e a garantire la salvaguardia della salute
umana, minimizzando gli impatti negativi nello svolgimento
delle attività. Si impegna, pertanto, ad assumere ogni
iniziativa atta a favorire il recupero di risorse e a

prevenire dispersioni nell'aria, sul suolo o nell'acqua che possano danneggiare la salute e l'ambiente. Inoltre il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere eseguito in impianti a norma e quindi sicuri da punto di vista ambientale;

- proporre iniziative per ridurre i quantitativi di rifiuti da smaltire e la loro pericolosità. Tale impegno si estrinseca anche nel promuovere iniziative per ogni forma di raccolta separata e di recupero di materia e/o di energia;

- favorire la adeguata partecipazione dell'utente al soddisfacimento degli obiettivi del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta esecuzione dello stesso servizio, sia per migliorare la collaborazione tra le parti;

- stipulare il contratto di servizio per conto del Comune con il Conai e/o i relativi consorzi di filiera istituiti ai sensi di legge per la gestione degli imballaggi e degli altri rifiuti (RAEE, PNF, batterie e pile, olii minerali, ecc.);

- in qualità di soggetto affidatario della gestione integrata dei rifiuti, adempiere, su richiesta del Comune, a quanto previsto dall'art. 238 del D.lgs.vo 152/2006 per tutte le attività di propria spettanza e competenza in materia di Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, e comunque alle altre eventuali attività richieste al soggetto gestore in materia di tariffe all'utenza in genere, in applicazione delle

normative al tempo vigenti durante l'esecuzione del presente contratto.

Art. 5 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L'attività del Gestore dovrà svolgersi in conformità alle vigenti discipline legislative, normative e regolamentari, attinenti specificatamente al settore.

In ordine alle eventuali esigenze di svolgimento razionale di servizi che trovassero limiti nelle discipline esistenti, sarà cura del Gestore di segnalare tempestivamente e motivatamente al Comune le fattispecie specifiche, corredate di eventuali proposte di soluzione, ferma restando l'osservanza delle normative vigenti da parte del Gestore e la libertà di determinazione del Comune.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto di servizio dovranno essere osservate tutte le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative e normative comunitarie, nazionali e regionali, negli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, nonché nei decreti e nelle disposizioni normative e regolamentari anche municipali, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente contratto di servizio.

I servizi oggetto del presente contratto di servizio sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali (art. 1 legge n. 146/90) e costituiscono attività di pubblico interesse, sottoposti alle disposizioni di cui all'art. 177

del decreto legislativo n.152/2006 e successive modificazioni e integrazioni; come tali per nessuna ragione devono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge e dalla stessa regolati.

L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte del Comune è affidato in via esclusiva al Gestore ai sensi delle disposizioni di legge vigenti al momento.

Art. 6 - Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

Salvo diversa disposizione di legge, il Gestore applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 1 è causa di risoluzione del contratto, con le modalità stabilite all'articolo 32.

Art. 7 - Obblighi del Concessionario

I fattori caratterizzanti la qualità del servizio che il Gestore si impegna in ogni caso ad osservare e preservare sono: quelle stabilite in sede di gara dal disciplinare tecnico, la tutela dell'ambiente; la formazione del personale; le procedure di comunicazione e l'accessibilità agli utenti delle informazioni che li riguardano; la rilevazione

sistematica del livello qualitativo delle prestazioni eseguite.

Il Gestore nello svolgimento del servizio deve sottostare ai seguenti obblighi:

- organizzare la propria struttura aziendale e le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficace e coordinato con l'attività amministrativa del Comune avendo altresì cura di presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri organi e dei propri dipendenti;

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento degli obiettivi di legge e dei migliori livelli di qualità ed efficacia dei servizi;

- uniformare l'erogazione dei servizi, anche di quelli non rivolti al pubblico, ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 ed in particolare a quelli di eguaglianza, imparzialità, continuità, efficienza, efficacia ed economicità e comunque a tutte le normative in materia pro tempore vigenti;

- non sospendere l'esecuzione delle prestazioni a motivo della pendenza di qualsiasi controversia, né tanto meno sollevare eccezioni o contestazioni se non dopo aver reso le prestazioni a suo carico;

- osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, nonché dalle eventuali società specializzate di

cui si potrà avvalere, nell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e, in genere, ogni altra disposizione a tutela dei lavoratori, tenuto conto degli elementi di fatto che caratterizzano il lavoro stesso.

Predisporrà, inoltre, prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

- conformarsi, nello svolgimento della propria attività e nella prestazione dei servizi, alla disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni, integrazioni e specificazioni, anche regolamentari;

- non adottare e/o deliberare alcuna innovazione e modifica alle procedure interne in tutto o in parte in contrasto con il presente contratto di servizio e/o che possano compromettere la capacità della Società di svolgere i servizi affidatigli;

- fornire tutti i chiarimenti, la documentazione o le certificazioni riguardanti le modalità operative messe in atto, a seguito di richiesta o ispezione da parte degli organi tecnici del Comune;

- correggere a proprie spese ed in un ragionevole lasso di tempo, e comunque non oltre i termini assegnati dal Comune,

gli eventuali errori imputabili esclusivamente all'operato della stessa Società;

- non divulgare, se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del Comune, tutti i documenti e le informazioni che saranno messi a disposizione per lo svolgimento dei servizi, le notizie ed i dati afferenti ai criteri di organizzazione e pianificazione e, in generale, ogni elemento di informazione che riguardi il Comune, nonché i documenti elaborati dalle parti nell'ambito del presente contratto, che hanno carattere riservato.

Titolo II Affidamento del servizio

Art. 8 - Oggetto dell'Affidamento

Il Comune affida in concessione alla società S.A.PRO.DI.R S.r.l., che accetta, l'esecuzione ed erogazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, come definito dal decreto legislativo. n. 152/2006, da effettuarsi nell'ambito del proprio territorio comunale. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti, viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità complessivamente risultanti nel presente contratto di servizio, nel Piano Programma Organizzativo e negli altri documenti elencati in calce al presente contratto.

In detta gestione rientra il complesso di tutte le attività, di raccolta e trasporto. La gestione dei rifiuti deve essere

effettuata secondo i principi della raccolta differenziata con le modalità previste dal disciplinare tecnico economico e negli altri documenti elencati in calce al presente contratto di servizio-

Sono oggetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti - i rifiuti urbani di cui all'art. 184 comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), compresi quelli utilizzati per attività produttive e commerciali, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi di legge;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali e pericolosi,

di qualsiasi provenienza, ed in particolare quelli provenienti da attività produttive e commerciali, comunque non assimilabili ai rifiuti urbani, ovvero che provengono dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore e/o detentore, come previsto dalle vigenti leggi in materia di gestione dei rifiuti.

Tutte le specifiche modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, delle attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni, ecc.) nel Comune vengono dettagliatamente previste nel Piano Programma Organizzativo allegato, il quale è parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio.

Art. 9 - Durata della contratto di servizio

La durata della presente contratto di servizio è fissata in anni venti decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio previsto per il giorno 01 novembre 2020. In ogni caso, data la natura di pubblico interesse del servizio oggetto del presente affidamento, il concessionario dovrà continuare la gestione del servizio anche successivamente alla scadenza, ai patti e condizioni all'epoca vigenti, senza soluzione di continuità e fino all'individuazione dell'eventuale nuovo gestore.

Alla scadenza del primo anno dalla sottoscrizione del contratto, si procederà alla verifica del rispetto delle

previsioni e condizioni del servizio e dei relativi costi.

Successivamente al primo anno si procederà con verifiche biennali.

E' facoltà del Comune procedere alla verifica del contratto in qualsiasi altro periodo di validità dello stesso, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni e il raggiungimento delle finalità programmate al momento della stipula

Tra le condizioni e le finalità rientrano gli obiettivi delle percentuali di raccolta differenziata, gli obiettivi circa i quantitativi dei rifiuti prodotti e la qualità del servizio svolto da parte del soggetto gestore tutti indicati nel documento denominato Piano Programma Organizzativo (PPO).

Art. 10 - Ambito territoriale di riferimento

In relazione all'elenco delle attività oggetto di affidamento, l'ambito territoriale di svolgimento del servizio è definito dal territorio del Comune; all'interno di tale ambito sono definite le seguenti zone di intervento:

- Centro storico: territorio corrispondente all'area compresa e delimitata dalle vie Circonvallazione, IV Novembre, Piazza G. verdi.

- Area urbana: Via IV Novembre

meglio specificate nei documenti elencati in calce al presente contratto.

Art. 11 - Definizione negoziata degli standard del servizio

Il Gestore, previo assenso espresso del comune di Salisano

nella esecuzione dei servizi, può durante la sua attività di gestione, organizzarli e/o riorganizzarli con logica imprenditoriale, nel rispetto delle modalità di espletamento della gestione integrata dei rifiuti (elenco dei servizi, delle attività, livelli e standard minimi con particolare riferimento alle modalità, frequenze, dotazioni, ecc.) previste nel Disciplinare Tecnico-Economico.

Attraverso le analisi delle rilevazioni sistematiche del livello qualitativo delle prestazioni eseguite, il Gestore, previo assenso espresso dal Comune attiverà quelle procedure necessarie per l'adeguamento del servizio onde eventualmente aumentarne l'efficienza, l'efficacia e la qualità dello stesso.

Competerà al Gestore, previo assenso espresso dal Comune, ogni qualvolta ritenga opportuno apportare modificazioni alle modalità di espletamento dei servizi (che consentano il miglioramento degli standard), di promuovere la procedura per la definizione negoziale di nuovi standard di servizio, presentando un piano operativo tecnico-economico di riorganizzazione evidenziante in maniera dettagliata le ragioni della modificazione/integrazione, i vantaggi derivanti, le conseguenze per l'utenza e il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e per i cittadini.

Nella definizione negoziata degli standard del servizio, il previo assenso del Comune è da intendersi espressamente

vincolante.

Art. 12 - Adeguamento, variazione e richiesta di nuovi servizi

Il gestore si impegna, ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell'ente, i servizi previsti nel presente contratto e nei documenti presupposti. In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 5% di variazione in più o in meno dei costi dei singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'ufficio tecnico dell'ente, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo inizialmente indicati dall'offerta in sede di gara.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in via diretta servizi complementari, rientranti nell'oggetto sociale del Gestore, in caso di circostanza imprevista, e nuovi servizi non compresi dal presente contratto di servizio.

L'affidamento di tali servizi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al soggetto concedente,

ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto

iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

- il valore complessivo associato ai servizi complementari

non deve superare il 50% dell'importo del contratto iniziale;

- i nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di

servizi analoghi e rientranti nell'oggetto statutario del

Gestore, devono essere compatibili con la normativa d'Ambito

vigente al momento;

- il valore complessivo associato ai nuovi servizi non

deve superare il 20% dell'importo del contratto iniziale.

Il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta

fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di

cui all'art 163 del DPR 207/2010 e successive modifiche ed

integrazioni.

L'esecuzione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del

presente contratto dovrà comunque avvenire nei limiti e nel

rispetto della normativa specificamente applicabile.

Art. 13 - Mezzi, impianti, attrezzature e contenitori e

materiale di consumo

Tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature, i contenitori,

il materiale di consumo per la raccolta e qualsiasi altro bene

strumentale necessario per il completo espletamento dei

servizi di gestione integrata dei rifiuti, ad eccezione di

quelli forniti direttamente dal Comune, sono a totale carico

del Gestore, il quale dovrà peraltro fornire ed installare, a

suo totale carico, nell'ambito del territorio comunale, tutti i contenitori ed i materiali necessari e risultanti dal piano all'uopo predisposto.

Al termine dell'affidamento, qualora tale affidamento non venga rinnovato alla S.A.PRO.DI.R. Srl, quest'ultima potrà eventualmente manifestare l'assenso a cedere tutti i mezzi e le attrezzature destinati al servizio pubblico nel Comune di Salisano in base al presente contratto e ai documenti in esso menzionati al nuovo gestore, qualora questo ne faccia richiesta, contro pagamento alla S.A.PRO.DI.R. di un prezzo pari al valore non ancora ammortizzato dei beni adibiti al servizio pubblico nel Comune, come risultante dal bilancio della società. Il Gestore ha l'obbligo di provvedere alla periodica manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, secondo le regole della buona tecnica.

Il Comune potrà utilizzare risorse economiche proprie o derivanti da contributi di altri Enti per l'acquisto e la fornitura di attrezzature, contenitori e materiale di consumo finalizzati al miglioramento ed efficientamento del servizio, nonché per le ordinarie esigenze dei beni di consumo.

Gli importi messi a disposizione per tali forniture saranno detratti dai costi e dagli ammortamenti del gestore.

Si specifica che la descrizione delle dotazioni dei suddetti beni strumentali utilizzati e/o installati sul territorio dalla S.A.PRO.DI.R. S.r.l. per lo svolgimento del servizio nel

Comune è espressamente indicata nell'allegato Piano Programma Organizzativo.

Art. 14 - Il personale

Il gestore dovrà obbligatoriamente assumere, in osservanza e nei limiti delle previsioni del CCNL applicabile, tutto il personale avente diritto ai sensi dell'art. 6 del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE attualmente impiegato dalla società preposta alla gestione dei servizi per conto del Comune di Salisano, alla quale SAPRODIR SRL subentra, secondo quanto previsto dal Piano Programma Organizzativo.

Il Gestore deve assicurare la gestione dei servizi oggetto del presente disciplinare con i propri dipendenti. Gli operatori addetti ai servizi devono indossare una tenuta decorosa, pulita, nel pieno rispetto della normativa antinfortunistica.

Sulla tenuta ogni operatore deve riportare gli elementi identificativi della persona addetta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le spese di vestiario e dei D.P.I. fanno espressamente parte degli oneri a carico del Gestore. Il Gestore si obbliga ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la categoria e tutti gli accordi integrativi locali, applicando nei confronti del personale dipendente adibito ai servizi e attività ricomprese nel presente contratto, il contratto collettivo di categoria CCNL del settore della Nettezza Urbana e Igiene Ambientale delle imprese private, al momento

denominato "CCNL Fise Assoambiente".

Tutto il personale in servizio deve ed è tenuto a mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti in genere e verso le autorità preposte. Qualora per l'espletamento del servizio dovesse eventualmente accedere nelle proprietà private, esso deve comportarsi rispettosamente, come anche nell'interlocuzione con gli utenti in genere e le autorità deve cercare di evitare discussioni, usando sempre un contegno e un linguaggio non riprovevole. Ove un dipendente del Gestore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso verso gli utenti e/o le autorità preposte, il Gestore dovrà provvedere ad emettere un adeguato provvedimento disciplinare e se richiesto e ritenuto dalla ditta opportuno/necessario dovrà provvedere anche alla immediata sostituzione del dipendente stesso.

Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali e quant'altro previsto dalla legge e dall'applicazione del CCNL sono a completo carico del Gestore il quale ne è il solo obbligato, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito. Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo, da parte dell'Amministrazione Comunale, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Si specifica che la descrizione delle dotazioni e/o

dell'utilizzo e/o impiego di risorse umane (personale diretto e indiretto, ecc.) della S.A.PRO.DI.R S.r.l. per lo svolgimento del servizio nel Comune, è indicata nell'allegato Piano Programma Organizzativo.

Qualora il Comune richieda a S.A.PRO.DI.R S.r.l, per esigenze proprie o per servizi aggiuntivi, l'incremento di personale rispetto a quello previsto in avvio (art. 11 Piano Programma Organizzativo i relativi costi saranno a totale carico del Comune.

Art. 15 - Corrispettivo annuo

A titolo di corrispettivo , fermo quanto previsto nel Piano Programma Organizzativo allegato, il Comune corrisponderà alla S.A.PRO.DI.R. S.r.l. un canone annuo (dall' 1 gennaio al 31 dicembre, oppure per dodici mesi a partire dalla data di decorrenza) pari a 56.205,94 Oltre IVA per l'espletamento dei servizi elencati e dettagliati nelle modalità di espletamento descritte nel Piano Programma Organizzativo allegato il quale è parte integrante e sostanziale della presente contratto di servizio.

Il suddetto canone, che avrà decorrenza a partire dal 01 novembre 2020, comprende oltre a tutte le spese dirette o indirette per il personale, compresi i contributi e gli accantonamenti, anche gli oneri di ammortamento dei materiali, delle attrezzature e degli impianti, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, gli oneri finanziari e

fiscali e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse e l'utile della società Gestore. In caso di avvio o cessazione del contratto in corso d'anno, il canone si intende da corrispondere per la frazione di anno di vigenza del contratto stesso, sulla base del numero dei mesi in cui il servizio è stato prestato dal Gestore.

Sono altresì a carico del gestore le spese per lo smaltimento definitivo dei rifiuti raccolti e conferiti presso gli impianti di smaltimento e/o trattamento.

I compensi riconosciuti dai Consorzi di filiera CONAI e/o da altri consorzi di recupero spettano al Gestore, il quale in cambio assumerà l'onere e la spesa, altrimenti di spettanza comunale, di provvedere ad effettuare tutte le attività di trattamento e conferimento degli stessi secondo quanto previsto e ordinato dai disciplinari dei suddetti Consorzi.

Il corrispettivo annuo sarà sottoposto a conguaglio nei casi di riduzione dei quantitativi dei rifiuti indifferenziati e della frazione umida, come meglio specificato nel Piano Programma Organizzativo.

Le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo previsto nel presente contratto ed i relativi aggiornamenti ed adeguamenti, come stabiliti nel contratto stesso, assicurano allo stato l'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio pubblico.

Art. 16 - Pagamento del corrispettivo annuo

Il pagamento del corrispettivo annuo è effettuato dal Comune al Gestore in rate uguali mensili posticipate, entro trenta giorni dalla data fattura fine mese. La liquidazione mensile sarà preceduta dal visto di regolarità del servizio apposto a detta fattura da parte dell'Ufficio competente. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il gestore si obbliga al rispetto della legge 136 del 13 agosto 2010.

Eventuali prestazioni di servizio richieste in eccedenza e/o aggiuntive e/o occasionali a quanto previsto, dietro formale deliberazione del competente organo dell'Ente, verranno contabilizzate e fatturate a parte nei modi e nei tempi sopra previsti. Per ritardati pagamenti oltre i termini della scadenza sopra fissata, la Società Gestore potrà richiedere la corresponsione degli interessi di mora secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 231/2002 e successive modificazioni e integrazioni al tasso bancario corrente praticato nel periodo in oggetto dall'Istituto di Credito con il quale la società intrattiene i rapporti finanziari, ove non espressamente previsto altro tasso di interesse, più vantaggioso per l'Amministrazione, da norme specifiche applicabili in materia.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, il conto corrente bancario dedicato è: - IBAN: IT62Y0311115402000000001629 della Banca ubi Banca - filiale di Pescara. La persona delegata ad

operare su di esso è: BERARDOCCO ALBERTO nato a Pescara il 16 giugno 1965, in qualità di Amministratore delegato.

Art. 17 - Aggiornamento del corrispettivo annuo

Fermo restando previsto nel P.P.O. (Piano programma Organizzativo) Il corrispettivo annuale rimarrà fisso ed invariabile per i primi tre anni dalla stipula del presente contratto. Successivamente verrà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività indici di fonte ISTAT Nazionale (FOI).

La variazione dell'indice ISTAT medio annuo sarà applicato al solo importo del servizio di raccolta e trasporto, con l'esclusione dei costi di smaltimento.

Non è ammessa alcuna diversa variazione del corrispettivo annuo ad eccezione del citato aggiornamento e di quanto previsto nel Piano Programma Organizzativo allegato.

Ad integrazione di quanto specificato al punto 12 del Piano Programma organizzativo, si specifica che eventuali adeguamenti al costo di servizio andranno concordati tra le parti con cadenza biennale e solo in presenza di oggettive variazioni (in rialzo o in ribasso), che incidano sul costo di gestione del servizio in misura maggiore al 5%

In questo caso le parti potranno concordare un adeguamento dei prezzi. Tra le oggettive variazioni che consentono

l'adeguamento dei prezzi è espressamente esclusa la modifica dei costi di gestione societaria della Sa.Pro.Di.R. s.p.a. o la necessità di eventuale ripianamento delle perdite sociali.

Titolo III- Sistemi di verifica e controllo

Art. 18 - Titolarità del controllo

Il Comune ha la titolarità del controllo dell'espletamento del servizio da parte del Gestore. Il Gestore consente l'effettuazione al Comune di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche anche senza preavviso, opportuni o necessari per il perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni.

Il controllo effettuato dal Comune è finalizzato alla verifica del rispetto, da parte del Gestore, degli obblighi derivanti dal presente contratto, inclusi i documenti dallo stesso richiamati nonché alla verifica della corretta realizzazione di quanto preventivato nella programmazione delle attività e degli investimenti e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Esiti negativi dei controlli effettuati potranno dare adito all'applicazione delle penali previste contrattualmente, con la quantificazione, le modalità e le procedure previste nel presente contratto.

Il Gestore è tenuto a rispondere alle obbligazioni poste dal contratto e dai documenti dallo stesso richiamati per quanto di sua competenza.

I controlli potranno avvenire in qualunque momento ma dovranno essere condotti in modo da non interferire con la normale attività del Gestore.

In caso di esito negativo del controllo, il Comune attiverà il procedimento sanzionatorio previsto nel presente contratto.

Il Comune predispone annualmente, tramite l'Organo di revisione contabile, un rapporto di controllo sulla gestione del servizio.

Art.19 - Obblighi contabili del Gestore

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune i dati inerenti a ogni aspetto tecnico, economico e finanziario, con riferimento all'espletamento del servizio.

Sono oggetto di rendicontazione dati fisici caratteristici del servizio e dati economici e finanziari inclusi gli elementi, derivanti dalla contabilità industriale del Gestore, relativi all'espletamento del servizio.

Il Gestore ha l'obbligo di fornire al Comune la seguente documentazione:

- report tecnici, contenenti informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi previsti e sull'erogazione dei servizi effettivamente prestati rispetto a quelli previsti;
- report economico-finanziari contenenti dati sull'andamento dei costi operativi, dei ricavi, nonché sui flussi di spesa per gli investimenti;
- report sul modello gestionale e sul costo del personale;

- documento di bilancio e budget;

- dati del Controllo di Gestione.

La predisposizione della modulistica da impiegarsi per i suddetti report di rendicontazione sarà curata dal Gestore su espressa indicazioni fornite dal Comune.

Il Comune si riserva, comunque, la possibilità di richiedere al Gestore qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria per una migliore comprensione dei risultati dell'attività svolta.

Il Gestore si obbliga alla redazione annuale del Bilancio Ambientale, un documento da presentare al Comune, riportante i risultati tecnico-economici ottenuti nell'espletamento dei vari servizi, da poter utilizzare per informare la cittadinanza sulle attività svolte.

Art.20 - Verifiche periodiche della qualità del servizio

Al fine di consentire il costante monitoraggio della qualità dei servizi resi, il Gestore si impegna ad effettuare:

- indagini, a cadenza almeno triennale, realizzate mediante questionari predisposti di concerto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori mirate a conoscere le esigenze e il grado di soddisfazione degli utenti;

- verifiche annuali sulla qualità ed efficacia dei servizi prestati in conformità agli standard di qualità definiti nella Carta dei Servizi, che il gestore deve predisporre.

I risultati delle indagini e delle rilevazioni effettuate

verranno pubblicati, previo confronto con il Comune e con le associazioni di tutela dei consumatori, in un rapporto annuale sulla qualità del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti che riporta:

- i risultati conseguiti in relazione agli standard;
- le cause del mancato rispetto degli standard;
- le azioni intraprese per porvi rimedio;
- il numero ed il tipo di reclami ricevuti (confronto con l'anno precedente) ed il seguito dato ad essi.

Il Gestore, anche sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate e di eventuali variazioni rispetto ad analoghe precedenti indagini, definisce progetti di miglioramento che concorrono alla formazione di piani annuali di miglioramento della qualità.

Art. 21 - Organismo di controllo

Il Comune può istituire un'apposita commissione di controllo e coordinamento.

La commissione, se istituita, ha le seguenti attribuzioni:

- determina autonomamente un proprio programma di attività nell'ambito dei controlli previsti;
- confronta, nell'ambito di tale programma di controllo, l'attività programmata con l'attività effettivamente svolta;
- identifica gli scostamenti rispetto agli obiettivi ed agli standards di servizio previsti, attraverso l'analisi e la

valutazione dei reports quadrimestrali presentati dal Gestore,
redigendo rapporti di analisi;

- analizza i risultati emersi dal monitoraggio della qualità del servizio attraverso le indagini di "customersatisfaction";

- formula le proprie osservazioni, riscontri e proposte ai competenti organi del Comune, con cadenza almeno quadrimestrale o altra scadenza determinata nel provvedimento di istituzione, unitamente ad un rendiconto sulle proprie attività;

- garantisce il massimo di unitarietà possibile tra le richieste di intervento indirizzate alla Società dal Comune;

- avvia indagini finalizzate al miglioramento del servizio.

Art. 22 - Comitato tecnico per la gestione del contratto

Al fine della proficua gestione del Contratto, le parti si impegnano a costituire, entro dieci giorni dalla data di stipula dello stesso, il Comitato tecnico per la gestione del contratto, costituito da uno o più rappresentanti nominati paritariamente da ciascuna delle parti. Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le seguenti funzioni: effettuazione di tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed all'applicazione del contratto; ogni altra attività prevista espressamente dal presente contratto o

stabilita, in accordo, dalle parti.

Art. 23 - Riserve

Insorgendo controversie il Gestore non deve mai, per nessun motivo, sospendere il servizio. Il Gestore può formulare riserve che devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Comune e debitamente motivate. Detta motivazione dovrà essere comunicata entro il mese successivo a quello nel quale si è verificato l'evento oggetto della riserva. Non esplicando il Gestore le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di far valere la contestazione.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati, saranno prese in esame dal Comune prima del pagamento dell'ultima fattura. E' tuttavia in facoltà del Comune anticipare in taluni casi l'esame delle riserve o di parte di esse. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto dal Comune e dal Gestore.

Art. 24 - Cessione del contratto, cessione del credito

La cessione del contratto, anche parziale, è assolutamente vietata; ove ciò si verifichi il Comune procederà immediatamente alla risoluzione del contratto.

La cessione dei crediti è ammessa verso la Cassa Depositi e Prestiti e gli Istituti Bancari con i quali il Gestore intrattiene regolari rapporti commerciali.

Art. 25 - Affidamenti a terzi di forniture e servizi

Il Gestore osserva, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in quanto ad esso applicabili. Il Gestore, nel caso di subappalti e affidamenti a terzi di forniture, servizi ed attività strumentali per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, potrà non applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016, qualora l'importo complessivo dei sub affidamenti sia inferiore al 30 % del valore complessivo dei contratti in essere. Nel computo del 30% va considerato anche il valore delle attività svolte dall'imprenditore socio privato di S.A.PRO.DI.R nell'ambito delle cd. "prestazioni accessorie" come definite dalla documentazione di gara.

Il Gestore comunica agli enti locali soci e al Comune l'elenco dei contratti stipulati relativi a forniture e servizi con soggetti terzi e le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Articolo 26 - Tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti

urbani ed assimilati

Sono delegate alla S.A.PRO.DI.R. srl tutte le attività, compiti, servizi e funzioni relative al servizio di gestione del tributo/tariffa comunale sui rifiuti, rimanendo nella competenza del Comune la definizione delle modalità e criteri di ripartizione del tributo/tariffa tra gli utenti.

Il trasferimento delle funzioni avverrà previa sottoscrizione

di apposito contratto di servizio/convenzione sottoscritto tra le parti. Sino alla sottoscrizione del citato contratto rimane invariata l'attuale modalità di gestione. Resta inteso che la modalità di ripartizione dei costi tra i singoli cittadini rimane in capo al singolo Comune, nel rispetto delle decisioni assunte dal Comune stesso.

Articolo 27 - Garanzie assicurative

Il Gestore è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, con esonero da ogni responsabilità da parte del Comune.

Il Gestore è obbligato a provvedere all'assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e per la Responsabilità verso Prestatori di Lavoro (RCT-RCO) con massimale unico (per sinistro, per persona e per danni a cose). Il Gestore dovrà inoltre stipulare una polizza assicurativa pluririschio (incendio, danni a terzi, cose e persone, danno ambientale) per i contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti e per gli impianti. È fatto obbligo al Gestore di segnalare immediatamente al Comune, anche a mezzo fax, tutte le circostanze ed i fatti rilevati nell'espletamento del servizio che possono impedire o turbare il regolare svolgimento dello stesso.

Art. 28 - Cauzione

Il Gestore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, ha prestato apposita cauzione definitiva dell'importo di euro 2.248,24, pari al 4% del valore contrattuale per effetto del possesso della certificazione UNI EN ISO9001 e ISO 14001, mediante polizza fideiussoria n. [REDACTED] rilasciata in data [REDACTED] dalla [REDACTED], avente validità fino alla data di scadenza del contratto. La polizza fideiussoria avrà durata di anni cinque a garanzia dello svolgimento del servizio, allo scadere della stessa, sarà prorogata per ulteriori periodi di anni cinque.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La mancata osservanza da parte del Gestore dell'obbligo del reintegro è causa di risoluzione del contratto.

La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'integrale

risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 29- Penali

In caso di ritardo, inadempimento o inesatto adempimento e violazione di quanto stabilito nel presente Contratto di servizio e in tutti i relativi documenti allegati, accertati dal Responsabile del Servizio Tecnico saranno applicate penalità in misura variabile, tra 100 e 500 euro, secondo quanto stabilito negli atti di gara.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati inadempimenti:

- mancata esecuzione della raccolta dei rifiuti in tutto o in parte dei territori comunali nei giorni stabiliti;
- mancata esecuzione del servizio di raccolta differenziata come da turni previsti e stabiliti;
- mancato turno lavaggio dei cassonetti come previsto e stabilito;
- il riscontrato traboccamento dei cassonetti dovuto al mancato rispetto della frequenza di ritiro come previsto e stabilito.

Al Gestore possono essere applicate penalizzazioni in caso di:

- mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti;
- mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizi;

- mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti;

- inerzia nei confronti di segnalazioni operate dal Comune circa carenze e disfunzioni; in generale, mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti.

- per qualsiasi altra violazione del contratto di servizio non espressamente indicata potrà essere applicata una penalità pari all'entità del danno o disservizio arrecato.

In ogni caso il Gestore avrà diritto di addurre motivazioni e giustificazioni. Qualora non accettate il Comune provvederà ad applicare le sanzioni previste.

E' sempre a carico del Gestore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

Art. 30 - Procedure di contestazione e applicazione delle penali

In caso di rilevazione di inadempienza, eseguita secondo le modalità di controllo previste dal presente contratto, il Comune provvede a elevare formale contestazione al Gestore, comunicando le motivazioni della contestazione e l'ammontare della penale prevista entro 30 giorni non prorogabili dalla data dell'evento cui si riferisce la contestazione. Il Gestore dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato dalla

comunicazione, comunque non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso il termine di cui sopra, ovvero in caso di insufficiente motivazione delle controdeduzione, il Comune provvede a comunicare al Gestore la conferma definitiva della sanzione.

Qualora il Gestore non provveda entro ulteriori 15 giorni al versamento dell'ammontare della penale, il Comune provvede all'incameramento della stessa, incrementata di una quota aggiuntiva del 5%, attingendo al deposito cauzionale di cui all'art. 27 costituito dal Gestore, provvedendo a dare contestuale comunicazione allo stesso. Il Gestore è quindi tenuto a reintegrare la cauzione delle somme prelevate.

Il versamento dell'ammontare della penale da parte del Gestore o il suo prelievo da parte del Comune non esaurisce la responsabilità del Gestore il quale sarà richiamato a rispondere degli eventuali danni che si siano verificati a danno del Comune medesimo, o di un terzo. L'applicazione delle penali non preclude inoltre il diritto del Comune di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione ~~re~~ del Contratto.

Art. 31 - Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente

Il Gestore garantisce l'attuazione di un Sistema di Gestione della Qualità che copra l'insieme delle attività oggetto del presente contratto, tendente al miglioramento continuo delle

prestazioni e che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.

Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale che copra l'insieme delle attività oggetto del presente contratto, che assicuri il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e il continuo e progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Il Gestore deve conseguire e mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 e del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e/o il Regolamento (CE) n. 761/2001 EMAS, fatte salve eventuali modifiche normative sopravvenute.

Articolo 32 - Cause di Inadempimento, risoluzione del contratto

In caso di inadempienze di particolare gravità, quando il Gestore non abbia svolto il servizio alle condizioni fissate dal presente contratto o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio non dipendente da cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, il Comune può disporre la risoluzione del contratto stesso, disponendo altresì la decadenza dall'affidamento del servizio in concessione.

In particolare il diritto alla risoluzione può sorgere:

a) in caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione del

servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;

b) in caso di interruzione generale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento per una durata superiore a tre giorni consecutivi imputabile a colpa o dolo del Gestore;

c) in caso di ripetute e gravi inadempienze alle disposizioni di cui al presente contratto, previa messa in mora rimasta senza effetto.

Il Comune, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti a) e c).

Il Gestore ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento della diffida, per presentare le proprie giustificazioni: in caso di particolare urgenza tale termine è ridotto sino a cinque giorni.

Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e il Comune attingerà alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

In tutti i casi di risoluzione, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla normativa vigente, incluso il diritto al risarcimento dei danni.

In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo il Gestore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto del presente contratto.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei servizi accessori comporta la risoluzione parziale del presente contratto di servizio.

Art. 33 -Tentativo di conciliazione e Foro competente

In caso di dissenso in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto, le parti si impegnano a compiere un tentativo di composizione amichevole nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 22.

Eventuali vertenze giudiziarie inerenti al presente contratto saranno deferite in via esclusiva al foro di Rieti.

Anche nell'ipotesi di contenzioso in atto il Gestore deve dare piena esecuzione agli obblighi nascenti dal presente contratto.

Titolo IV - Norme finali

Art. 34 -Tutela Privacy

Il Gestore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il proprio personale, comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, venga a conoscenza.

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy.

In base a quanto stabilito dalla sopra citata normativa, in merito al trattamento dei dati personali, le parti dichiarano

di essersi reciprocamente e preventivamente informate prima della stipula del presente atto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione contrattuale.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza inerenti il loro trattamento.

Il rappresentante dell'Impresa dichiara di essere il Titolare e responsabile del trattamento dei dati, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Art. 35 - Servizi complementari

L'affidamento di eventuali servizi complementari saranno disciplinati da separate convenzioni.

Art. 36 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola

risolutiva espressa

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni di infiltrazioni criminali, il Gestore si obbliga ad eseguire le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto, con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni.

A tal fine il Gestore si impegna: ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla

gestione del presente contratto; a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente punto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o primo utilizzo; a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi, forniture oggetto del presente contratto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.

Il Gestore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art.3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 37 - Dichiarazione del gestore in materia antimafia e

clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo

della Comunicazione antimafia

Il Comune di Salisano in data [REDACTED] ha effettuato tramite

la Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di informazione

antimafia ex art. 91 del D.Lgs.n.159/2011 e s.m.i.

[REDACTED], che ad oggi non è pervenuta.

Poiché ricorrono le ragioni di urgenza di cui all'art. 92,

comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dovendo la società

avviare immediatamente ogni utile attività per l'avvio del

servizio (noleggio mezzi, attrezzature, ecc.) a partire dal 1°

novembre 2020:

a) il legale rappresentate del gestore dichiara sotto la loro

responsabilità personale e consapevoli delle conseguenze per

dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più

conformi al vero, dichiarano ai sensi dell'art. 47 del d.P.R.

445/2000 la non sussistenza delle cause di divieto, di

decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 dello stesso

D.Lgs.n.159/2011.

b) qualora, a seguito di verifica da parte del Comune di

Salisano circa la veridicità della suddetta dichiarazione,

dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni

interdittive oppure elementi relativi a tentativi di

infiltrazione mafiosa a carico degli affidatari, la presente

convenzione sarà risolta automaticamente.

In caso di risoluzione, è fatto salvo il pagamento del valore

delle prestazioni già eseguite per l'esecuzione del contratto.

Art. 38 Foro competente

Per qualsiasi controversia nascente o derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Rieti.

art. 39 - Spese e Tributi

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi inerenti il servizio, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

Richiesto, io Segretario generale ho ricevuto questo atto, redatto in ogni sua parte da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione con strumenti di tecnologia informatica su numero

56 (cinquantasei) video pagine che ho letto ai componenti i quali, dispensandomi espressamente dalla lettura degli atti

sopra richiamati di cui hanno dichiarato di aver preso separata

e preventiva conoscenza, a mia espressa domanda e previa

ammonizione circa le conseguenze penali per dichiarazioni

mendaci a norma dell' articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me, dopo aver io personalmente verificato la validità dei certificati digitali ai sensi del combinato disposto dell'articolo 47-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera b), legge 28 novembre 2005, n. 246 e dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "codice dell'amministrazione digitale", lo sottoscrivono con firma digitale.

Certifico, inoltre io sottoscritto Segretario Generale che la copia informatica dell'allegato verbale del consiglio di amministrazione n. 2 del 19/04/2018, composto di n. 3 pagine video pagine, e l'allegato "Piano Programma Organizzativo", composto di numero 34 (trentaquattro) video pagine e assoggettata ad imposta di bollo mediante contrassegni telematici sull'originale depositato agli atti dell'ufficio, è conforme all'originale.

Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1, comma 1/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

ELENCO DEI DOCUMENTI CHE, ANCHE SE NON MATERIALMENTE ALLEGATI, FANNO PARTE DEL CONTRATTO E REGOLANO LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO.

1. Verbale C.d.A. S.A.PRO.DI.R. n. 2 del 19 aprile 2018

2) Piano – Programma Organizzativo

Luciano Roncarà *(firmato digitalmente)*

Angelo Berardocco *(firmato digitalmente)*

Mauto Di Rocco (Segretario Comunale) *(firmato digitalmente)*

- che il Comune di Salisano detiene oggi una partecipazione societaria nella S.A.PROD.DI.R. S.r.l. per n. 1 quote al valore unitario dello 0,71% del capitale sociale, corrispondente ad un valore nominale di € 285,50.

- che l'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che, sino all'inizio delle attività del soggetto individuato come affidatario del servizio pubblico dall'Autorità d'Ambito, gli Enti locali continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa e che anche la giurisprudenza amministrativa (tra e altre: Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 5759 nonché 12 settembre 2017, n. 4304) ha precisato che nelle more dell'attivazione e dell'operatività degli Enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali i Comuni, anche in forma aggregata, sono tenuti a garantire la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- che con riferimento al territorio oggetto della gestione da parte della S.A.PROD.DI.R. S.r.l. non è allo stato operativo l'Ente di Governo dell'Ambito ai sensi dell'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni;

- che come comunicato con nota Prot. n. PR2 2018 228 del 31/05/2018 della Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. (Ciclat), agli atti, i soci privati hanno previsto una rimodulazione delle loro quote di partecipazione nella S.A.PROD.DI.R. Il trasferimento della partecipazione avviene tra soci privati (Rieco s.p.a. e Ciclat) che hanno acquisito entrambi la partecipazione nella S.A.PROD.DI.R. a seguito della gara a doppio oggetto sopra ricordata e quindi si tratta della mera redistribuzione interna delle quote tra gli attuali soci privati che rimangono Rieco s.p.a., Sager s.r.l. e Ciclat; permangono in capo ai soci privati i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara per la selezione del socio privato nella S.A.PROD.DI.R. s.r.l. e da essi apportati nella S.A.PROD.DI.R. e nella gestione dei servizi da parte della S.A.PROD.DI.R. nonché i requisiti prescritti dalla legge ai fini della sottoscrizione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;

- che questo Comune non ha esercitato il diritto di prelazione, non sussistendo ragioni di pubblico interesse in tale senso;

- che in ordine al servizio in trattazione questo ente con deliberazione consiliare n. 11 del 14.07.2020 si è determinato :

- approvando la relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012;

- confermando la forma del servizio di gestione integrata dei rifiuti, il piano rappresentato dalla S.A.PROD.DI.R. s.r.l. come a suo tempo deciso dal Consiglio comunale con deliberazione n. 17 del 09.06.2011;

- attivando l'affidamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti a mezzo della S.A.PROD.DI.R. s.r.l. quale forma di partenariato pubblico privato istituzionalizzato in base al contratto di servizio redatto in coerenza con gli atti di gara, con la relazione e con il Piano programma Organizzativo;

- atteso che alla luce di quanto comunicato dalla S.A.PROD.DI.R. s.r.l. con propria nota prot. n. 426/U del 07.08.2020 che il servizio può essere attivato solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto;

- ritenuto pertanto di approvare lo schema contrattuale che è coerente con gli atti di gara, con la relazione e con il Piano programma Organizzativo;

- accertato che per la tipologia di contratto non si rende necessario acquisire il CIG trattandosi di forme contrattuali escluse da detto adempimento;

- visto in particolare l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

- Visto il D.Lgs 18.04.2016, n. 50;

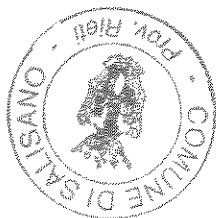
- Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune:

DETERMINA

- 1) – in esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 17 del 09.06.2011 e n. 11 del 14.07.2020, di approvare lo schema contrattuale allegato alla presente determinazione che regola, per il Comune di SALISANO, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati a mezzo della S.A.PRO.DI.R. s.r.l. partenariato pubblico privato istituzionalizzato (PPPI) costituito a seguito di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica,
- 2) – di dare atto che l'allegato schema contrattuale è stato redatto in coerenza con gli atti di gara, con la relazione di cui all'art. 34 c. 20 D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito dalla L. 17.12.2012, n. 221 e con il Piano Programma Organizzativo;
- 3) – di dare atto che con l'attuazione del presente provvedimento è stata verificata la situazione economico finanziaria e patrimoniale del Comune ai sensi degli artt. 147-bis comm1 e 147-quinques del D.Lgs 267/2000;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-(geom. RONCARA' Luciano)

VISTO : ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

SALISANO, li 14 SET 2020

IL SINDACO

Il sottoscritto MESSO COMUNALE

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna sul sito informatico di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

SALISANO, li 16 NOV. 2020

IL MESSO COMUNALE